

**Circolare n. 32 AP/cg  
14 aprile 2008**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI - DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59 - RECUPERO CREDITI - VIGILANZA PRIVATA - PESCA MARITTIMA**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, il decreto-legge in oggetto in materia di attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Si riportano di seguito le disposizioni di più diretto interesse per le imprese associate.

**Recupero crediti (art. 4, comma 1, lett. a))**

Per effetto della sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007, viene abolita, per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti, la disposizione dell'art. 115 del TULPS che limitava la validità della licenza del questore ai soli locali in essa indicati e, conseguentemente, la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.

Per le medesime attività viene inoltre disposta una semplificazione in ordine all'obbligo di affissione permanente nei locali dell'agenzia della tabella delle operazioni consentite e dei relativi costi di cui all'art. 120 del TULPS.

L'onere di affissione, infatti, potrà essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con l'indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare preventivamente al questore l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di PS il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di PS ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

**Vigilanza privata (art. 4, comma 1, lettere da b) a g))**

Si dispone che il regolamento di esecuzione del TULPS individui gli altri soggetti - compreso l'istitutore o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto, o delle sue articolazioni - nei confronti dei quali sono accertate l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del TULPS ( assenza di ammonizione o misura di sicurezza personale o dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro le persone commessi con violenza o furto, rapina, estorsione o violenza o resistenza all'autorità) e dall'art. 10 della legge 575/65 (assenza di misure di prevenzione).

Si dispone inoltre, inserendo nel TULPS il nuovo articolo 134-bis, che le imprese di vigilanza privata stabilite in altro Stato membro dell'UE, possono stabilirsi in Italia in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS, tenuto conto degli obblighi già assolti nello Stato di stabilimento attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

Si dispone altresì che i servizi trasfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del TULPS.

Il Ministro dell'interno viene autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'UE per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti, e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Si dispongono le seguenti semplificazioni per l'attività di vigilanza privata:

- viene abrogato il divieto, per i direttori degli istituti di vigilanza, di ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa (art. 135, quinto comma, TULPS);
- viene abrogato l'obbligo di far vidimare la tabella delle operazioni consentite dal prefetto (art. 135, sesto comma, TULPS);
- viene abrogata la possibilità di negare nuove licenze in considerazione del numero o della importanza degli istituti di vigilanza già esistenti (art. 136, secondo comma, TULPS).

Si dispone infine in materia di guardie giurate (art. 138 del TULPS):

- che, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate;
- che ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'UE, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuate nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività, anche utilizzando gli accordi di collaborazione sopra citati sottoscritti dal Ministro dell'interno;
- che, salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono destinate, rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

#### **Pesca marittima (art. 8)**

L'articolo 8 permette l'archiviazione delle quattro procedure di infrazione attualmente pendenti in materia di pesca.

Il comma 1 cancella l'indebita tolleranza del 10% nella detenzione delle specie sottomisure, prevista dal precedente decreto n. 153 del 2004.

La sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni viene estesa alla commercializzazione sia delle specie sottomisura che di quelle vietate.

Si evidenzia inoltre che tale sanzione accessoria viene applicata anche alla fase di somministrazione.

Sono stati anche adeguati gli importi delle sanzioni amministrative.

L'articolo 26 della Legge 14 luglio 1965 n. 963, in materia di sanzioni amministrative, è stato così modificato:

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.  
Si fa riferimento al pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti ed al (pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23. *In precedenza la sanzione era da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.*
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.

Il provvedimento, entrato in vigore il 9 aprile giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera dei Deputati con l'assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali (AC 3442).